

Mantova, lì **05 Ottobre 2013**
Circolare N. 37/2013

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Una delle questioni attualmente più critiche, per gli operatori che effettuano cessioni intracomunitarie, è quella relativa alla prova che occorre fornire per dimostrare l'effettività delle operazioni.

• **Documenti per la prova della cessione intracomunitaria**

In riferimento a quanto sopra l'Agenzia Entrate con la risoluzione 19 del 25 marzo 2013, ha chiarito che l'avvenuto trasferimento dei beni in altro Stato membro può essere provato con:

- il **CMR** (*debitamente firmato da tutte le parti coinvolte nella transazione*);
- il **DDT** con presa in carico della merce da parte del trasportatore firmato poi per ricezione da parte del cliente;
- un'**attestazione** del **cliente** che conferma l'avvenuta ricezione della merce (*quando il DDT non sia firmato per ricezione dal cliente*).

Inoltre l'Agenzia delle Entrate sempre in riferimento **alla prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria** ha indicato, in linea con quanto già contenuto nella R.M. 345/E/2007, che devono essere conservati congiuntamente:

- fatture di vendita
- documentazione relativa a contratti, ordini ed impegni assunti
- documentazione bancaria
- modelli INTRASTAT

Il solo bonifico bancario, invece, non è sufficiente per provare le cessioni intracomunitarie, così come affermato dalla C.T. Prov. di Cremona, con la sentenza n. [56/1/13](#), in base alla quale l'effettività di suddette transazioni può essere dimostrata "con **ogni mezzo**" purché la prova "abbia carattere di **certezza ed incontrovertibilità**" quale può essere l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione mentre, **non** possono costituire **prova** idonea allo scopo solo " **documenti di origine privata**, come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento (es. bonifico).

Quindi in base a quanto accertato e stabilito dalla sentenza, la **sol**a **documentazione bancaria di per sé non** può provare la regolarità della cessione intracomunitaria effettuata.

Anche la non imponibilità di una cessione intracomunitaria, di cui all'art. 41 DL 331/93, è subordinata alla effettiva uscita dei beni dal territorio Italiano e grava sul cedente l'onere probatorio della dimostrazione dell'avvenuta consegna dei beni dal territorio italiano o, quantomeno, di avere adottato tutte le cautele necessarie per escludere possibili sospetti in merito a tale circostanza. (Principio affermato anche con [sentenza 20980, depositata il 13 settembre 2013](#)).

A tale proposito si segnala che la C.T. Prov. di Cremona, con la sentenza n. [56/1/13](#), citata sopra, ha ricordato che l'art. 50, comma 1 del D.L. n. 331/1993 stabilisce che oltre alla prova dell'uscita dei beni dallo stato:


- la **non imponibilità IVA** si applica "nei confronti dei cessionari che abbiano **comunicato il numero di identificazione**, agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza", **costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice ISO**, che identifica appunto lo Stato membro di appartenenza ed ha affermato che "Per accedere al regime di non imponibilità", quindi, non basta indicare in fattura tale codice di identificazione fornito dal cessionario UE, ma occorre anche che il **cedente verifichi** e richieda la **conferma della validità attuale** del numero di identificazione attribuito al cessionario.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - **Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;**
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
 - **Servizi amministrativi;**
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

Nel caso di specie oggetto della sentenza, è stata dunque contestata, l'**inesistenza** degli **scambi** intracomunitari, stante la mancata attivazione della procedura di verifica del numero di identificazione.

La crescente attenzione sul punto richiama la **necessità**, per gli operatori che effettuano cessioni intracomunitarie, di implementare una **procedura sistematica** per la **verifica** dello *status* di soggetto passivo IVA di ogni cliente UE e per il recupero della documentazione necessaria per dimostrare l'avvenuto trasferimento delle merci in un altro Paese UE, da porre in essere in base ai propri flussi commerciali e logistici.

Proponiamo, inoltre, di seguito la pronuncia della sentenza 20980 in riferimento alla prova della cessione intracomunitaria.

La pronuncia riguarda un accertamento notificato ad una società che aveva provveduto a cedere dei beni ad **un acquirente tedesco**.

La consegna è avvenuta a mezzo di un **trasportatore incaricato dal cessionario tedesco** che, secondo gli accertamenti operati dalla Guardia di finanza, in **realtà** ha provveduto a **consegnare i beni** ad altro soggetto **in territorio italiano**. Peraltro, è stato anche accertato che la società tedesca appariva solo formalmente esistente, operando di fatto mediante altro soggetto sul territorio italiano.

L'unico **mezzo di prova** addotto dalla società ricorrente, è stata la produzione documentale della **lettera di trasporto internazionale**, sottoscritta dal vettore con assunzione dello stesso dell'impegno a consegnare a Monaco di Baviera.

Nel caso di **trasporto a cura dell'acquirente** a mezzo vettore di sua fiducia, il **cedente** sarebbe **liberato** da qualsiasi ulteriore analisi, ma di tutt'altro parere è risultata la Cassazione, la quale ha ribadito che:

- la condizione essenziale per accordare la non imponibilità della cessione intracomunitaria sia **l'effettiva fuoriuscita** dei beni dal territorio dello Stato del cedente.

- In carenza di questa condizione, **l'operazione deve considerarsi interna e, di conseguenza deve essere assoggettata ad IVA.**

Poiché, non caso specifico, è stato accertato che la merce è rimasta in Italia, appare chiaro quale possa essere stato l'esito del giudizio.

I Giudici, hanno poi affermato che il cedente ha il dovere di impiegare la normale diligenza di operatore commerciale in merito alla affidabilità della controparte, **procurandosi i mezzi di prova adeguati** alle necessità che siano in grado di non lasciare dubbi in merito all'effettività dell'esportazione ed all'esistenza della buona fede.

Data la particolarità della situazione appare difficile trarre un messaggio generale, se non la **estrema cautela che i cedenti italiani debbono assumere per essere in grado di dimostrare l'effettiva uscita** dei beni.

Quando il trasporto avviene a cura dell'acquirente ciò non è semplice, ma appare indispensabile sforzarsi di "corredare" la pratica con documenti idonei.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it